MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI

Art. 6

Sanzione penale

Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e' punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresi' l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Versione in vigore dal 13 maggio 2001, non più in vigore dal 6 aprile 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Estremi	Legge 4 aprile 2001, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-contro-la-violenza-nelle-relazioni-familiari/art-6-sanzione-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it